



Determinazione n° 24 de 10/02/2022

Oggetto: Affidamento diretto servizi di manutenzione ed assistenza sui programmi gestionali alla ditta Sikuel srl per l'anno 2022 - **CIG Z3E3509B7C**

IL DIRIGENTE

premessi che:

- per la gestione del Servizio Idrico si dispone di un programma informatico creato e mantenuto dalla Ditta Sikuel Srl inclusi i moduli:

Cod	Prodotto
- IDR	- IDRICO
- KPRT01	- K-Portal - IDRICO
- KPST01	- K-Posting - SDI
- KRP	- K-Reader PRO - Rilevaz. Letture + APP Operatori
- KWTUP	- K-WATER Upgrade
- PERS	- PERSONALIZZAZIONI (Trac. CREDIT)
- SHT	- Servizio HOSTING Tributi

- i citati software costituiscono un prodotto infungibile dal momento che sono stati personalizzati ed il passaggio a software differenti comporterebbe per l'amministrazione comunale costi elevati sia per la migrazione dei dati e dei documenti informatici, sia per la necessità di reimpostare i servizi e di formare il personale;
- i citati software necessitano di assistenza e di aggiornamenti continui, e che tali attività non possono che essere svolte dalla ditta Sikuel srl, in qualità di locale concessionaria esclusiva nella gestione dei medesimi applicativi;
- Dato atto che l'assistenza tecnica relativa ai software in parola è scaduta il 31/12/2021;
- Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.lgs 50/2016;

Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese


Sede Legale: Via A. De Curtis, 2 – 88900 Crotona

Sede Amministrativa: Via A. De Curtis n. 2 – 88900 Crotona

E-mail: amministrazione@congesi.it - Pec: amministrazione@pec.congesi.it

Tel: 0962.1923131 – Fax: 0962.1923135

P. Iva: 03484480797 – N° REA 180170





- Viste le linee guida n. 8 approvate dall'ANAC con delibera n. 950 del 13/09/2017 recanti "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili" e in particolare il paragrafo 2.1., in cui si precisa che nei casi di infungibilità dei prodotti e/o dei servizi, il Codice dei contratti pubblici prevede all'art. 63 la possibilità di derogare alla regola dell'evidenza pubblica, a condizione che il sacrificio del processo concorrenziale sia giustificato e compensato dai guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità dei servizi o dei beni forniti.

Ritenuto che nel caso del Con.Ge.S.I. il mantenimento dei software Sikuel e del servizio di manutenzione e assistenza fornito, compensi il sacrificio del processo concorrenziale con benefici in termini di:

- Efficacia, consentendo al personale degli uffici di operare in maniera ottimale sfruttando il bagaglio di conoscenze dei suddetti software acquisito nel corso del tempo;
- Efficienza ed economicità, evitando il sostenimento di costi elevati sia per la migrazione dei dati e dei documenti informatici, sia per la necessità di reimpostare i servizi e di formare il personale, che si verrebbero a determinare in caso di passaggio ad un altro fornitore;

Visto che la Sikuel srl., con sede in Via M. Rumor 8 -97100 Ragusa, P. Iva: 01201690888, in caso di rinnovo annuale, offre uno sconto del 1%, consentendo di acquistare il servizio di manutenzione e assistenza ai Software Applicativi come sopra illustrati, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022, al prezzo complessivo di euro 28.611,00 esclusa IVA;

2

Ritenuto di dover accettare la proposta di rinnovo annuale sia per usufruire dello sconto del 1% e conseguire quindi un risparmio economico, nel rispetto del principio di economicità, sia per garantire un costante supporto di manutenzione e assistenza ai Software Applicativi, nel rispetto del principio di efficacia, oltre che per conseguire un risparmio in termini di tempo;

Richiamati:

- l'art. 1 della Legge n. 120/2020 richiamata, come modificato dalla L. 108/2021, che, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, prevede che, per tutte le procedure le cui determinazioni a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, in deroga agli articoli 36 comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, procedono, per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro, mediante affidamento diretto;
- le Linee Guida ANAC n. 4 citate, che, fermo restando la legittimità della scelta della modalità di affidamento diretto del servizio, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, prevedono che la stazione appaltante motivi in merito alla scelta del contraente dando conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la

Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese

Sede Legale: Via A. De Curtis, 2 – 88900 Crotona

Sede Amministrativa: Via A. De Curtis n. 2 – 88900 Crotona

E-mail: amministrazione@congesi.it - Pec: amministrazione@pec.congesi.it

Tel: 0962.1923131 – Fax: 0962.1923135

P. Iva: 03484480797 – N° REA 180170

CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL CROTONESE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0000962/2022 del 15/02/2022
Firmatario: CARMINE CLAUDIO LIOTTI



- stazione appaltante deve soddisfare, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione;
- l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, secondo cui per gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all'assegnazione dell'appalto adottando il solo provvedimento di affidamento, che specifichi l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
 - l'art. 1, comma 449, della legge 296/2006 secondo cui le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
 - l'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 145/2018, ai sensi del quali le pubbliche amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Tenuto conto che la Sikuel Srl è presente sul MEPA per il servizio di cui sopra;

Ritenuto di dover procedere all'acquisto del servizio di cui trattasi per l'anno 2022 mediante affidamento sul MEPA alla suddetta Ditta;

3

Dato atto che alla presente procedura è stato attribuito il CIG **Z3E3509B7C** ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010;

Ritenuto inoltre che:

- Il principio di efficacia venga rispettato in quanto l'affidamento è rispondente alle esigenze tecniche dell'Amministrazione comunale che, attraverso l'esecuzione del contratto garantisce un costante supporto di manutenzione e assistenza del software Applicativo Gestionale dell'Ente per tutto il 2022;
- Il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità, posti dall'articolo 36 del D. lgs. N. 33/2013, nonché dall'art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016;

D E T E R M I N A

1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare a seguito di Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi ex art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, il servizio di manutenzione e assistenza, in favore della ditta Sikuel srl., con sede in Via M. Rumor 8 -97100 Ragusa, P. Iva: 01201690888;
3. di dare atto che il CIG – Codice Identificativo Gara è il seguente **Z3E3509B7C**;

Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese


Sede Legale: Via A. De Curtis, 2 – 88900 Crotona

Sede Amministrativa: Via A. De Curtis n. 2 – 88900 Crotona

E-mail: amministrazione@congesi.it - Pec: amministrazione@pec.congesi.it

Tel: 0962.1923131 – Fax: 0962.1923135

P. Iva: 03484480797 – N° REA 180170





4. che la fornitura per un importo di aggiudicazione di € 28.611,00 oltre Iva è finanziata con fondi propri del Con.Ge.S.I.;
5. di procedere alla stipulazione del contratto, generato automaticamente dal sistema di e- Procurement per le Amministrazioni;
6. che il responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Carla Greco;

Il Responsabile del Settore
Carmine Claudio Liotti
(firmato digitalmente)

Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese

Sede Legale: Via A. De Curtis, 2 – 88900 Crotonese

Sede Amministrativa: Via A. De Curtis n. 2 – 88900 Crotonese

E-mail: amministrazione@congesi.it - Pec: amministrazione@pec.congesi.it

Tel: 0962.1923131 – Fax: 0962.1923135

P. Iva: 03484480797 – N° REA 180170

CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVI IDRICO NEL CROTONESE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0000962/2022 del 15/02/2022
Firmatario: CARMINE CLAUDIO LIOTTI